

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

VISCHE

Consorzio Canavesano Ambiente

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF	3
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento.....	3
	3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	4
	3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	4
	4.1 Attività di validazione svolta.....	5
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
	4.3 Costi operativi incentivanti.....	9
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	10
	4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio.....	10
	4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità.....	11
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing.....	14
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	15
	4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio.....	16
	4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing.....	16
	4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif.....	16
5	Allegati.....	18

1 Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 dell'Allegato A (MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021) della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, si redige la presente relazione al fine di illustrare sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si fornisce allegato alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun Comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore S.C.S. allegata alla presente relazione.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono stati inputati da S.C.S. ed eventualmente dai singoli Enti Locali/Comuni sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, ed integrati con quanto di competenza dell'ente scrivente.

3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (PEF), come modificata dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle eventuali entrate presenti nel Bilancio del Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Tale eventuale spostamento di costi, come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio Canavesano Ambiente, in qualità di ente territorialmente competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, il Consorzio Canavesano Ambiente ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 del MTR;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR;
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO_{al}.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuata dall'art. 2.2 del MTR, ovvero *"[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]"*;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;

- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione;

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021, l'importo delle tariffe dell'anno precedente è determinato facendo riferimento al totale delle **entrate tariffarie 2020** così come determinate in applicazione del MTR, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCND_{TV} eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all'utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. "Cura Italia");

L'ente scrivente ha pertanto utilizzato le entrate tariffarie risultanti dal PEF approvato per l'anno 2020 quale base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Come inoltre previsto dall'art. 4.3bis del MTR, ai fini della determinazione del parametro ρ_a l'Ente

territorialmente competente può considerare il coefficiente α_{2021} che tiene conto dei costi

derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tale coefficiente, valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, può essere valorizzato laddove necessario in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente.

Inoltre, come precisato nella Guida relativa alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti –

PEF 2021, il coefficiente α_{2021} può essere valorizzato ai fini della copertura:

- della rata annuale di recupero della componente di rinvio RCNDTV, ove questa sia stata valorizzata nel 2020,
- delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Nella redazione del PEF 2021 l'ente ha deciso di non valorizzare il coefficiente α_{2021} .

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come rappresentato nel PEF Allegato e esposto della tabella seguente.

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%

Coefficiente	Descrizione	Valore
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
2019_{2021}	Coefficiente per l'emergenza COVID-19	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato. Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i. l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale e nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal gestore nella propria Relazione di Accompagnamento, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale e .

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione e sulla base dai rapporti contrattuali tra Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, ETC ha deciso di approvare le tariffe 2021 recependo il valore del limite, opportunamente riproporzionato tra componente fissa e componente variabile.

Nel PEF 2021, al fine di rispettare il limite alla crescita, l'ETC ha ritenuto opportuno, per maggior chiarezza espositiva, valorizzare nelle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF il valore del *taglio* operato.

Tali detrazioni, che riducono i costi del PEF, sono state opportunamente suddivise tra Gestore e Comune in base ai costi sostenuti, agli accordi contrattuali e coerentemente con i dati inseriti nei precedenti PEF.

In particolare:

- Le detrazioni attribuite al Gestore sono state calcolate come differenza tra i costi risultanti dal PEF 2021 (conguaglio incluso) e la previsione contrattuale relativa all'anno 2021 (canoni 2021 Gestore – Comune).

Tale detrazione è stata valorizzata rispettando e salvaguardando l'equilibrio finanziario del Gestore (rispetto dell'importo contrattuale).

- Le detrazioni attribuite al Comune sono relative a costi che generalmente non venivano indicati nei precedenti PEF. In particolare, tali detrazioni hanno riguardato il non riconoscimento del conguaglio di metodo positivo (RC) del comune, importi *eccessivi* del FCDE e altri costi non in linea con le precedenti determinazioni (CGG o CARC).

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente Ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili () e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi () ai sensi dell'art. 15 del MTR.

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *“i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”*.

Il Gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile e le componenti di costo fisso come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) e .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità, si ricorda che:

- deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, *“il coefficiente di gradualità è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]”*.

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 (+ per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 del MTR, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo Comune:
 - fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il *Benchmark* calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Si evidenzia che il criterio utilizzato in merito alla valorizzazione dei parametri all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR è stato quello di garantire il minore impatto possibile sulla tariffa finale dell'utente, senza inficiare le condizioni contrattuali tra Gestore e Comune, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e esprimendo comunque un giudizio positivo circa l'operato del Gestore.

In merito alla valorizzazione di α

1

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,25
$CU_{eff} > Benchmark$	CASO 3	= -0,45

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,45
$CU_{eff} > Benchmark$	CASO 4	= -0,25

La valorizzazione di α è quindi:

2

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,2
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 3	= -0,3

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,3
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 4	= -0,2

La valorizzazione di α è quindi:

3

Per $RC > 0$

	Caso	Valore minimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 1	= -0,05
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 3	= -0,15

Per $RC < 0$

	Caso	Valore massimo
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 2	= -0,15
$CU_{eff} < Benchmark$	CASO 4	= -0,05

COMUNI GESTIONE S.C.S. (NO applicazione "Cura Italia")

<p style="text-align: center;">CASO 1 COMUNI con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • + > 0 • ≤ Benchmark <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Coefficien te</th> <th style="width: 30%; background-color: yellow;">MIN</th> <th style="width: 40%;">MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,25</td><td>-0,06</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,20</td><td>-0,03</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,05</td><td>-0,01</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,50</td><td>-0,10</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 1. BARONE 2. BUROLO 3. COLLERETTO GIACOSA 4. MAGLIONE 5. ORIO 6. PALAZZO CANAVESE </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 7. QUAGLIUZZO 8. SALERANO CANAVESE 9. San MARTINO C.SE 10. TAVAGNASC O </td> </tr> </table>	Coefficien te	MIN	MAX		-0,25	-0,06		-0,20	-0,03		-0,05	-0,01		-0,50	-0,10	1. BARONE 2. BUROLO 3. COLLERETTO GIACOSA 4. MAGLIONE 5. ORIO 6. PALAZZO CANAVESE	7. QUAGLIUZZO 8. SALERANO CANAVESE 9. San MARTINO C.SE 10. TAVAGNASC O	<p style="text-align: center;">CASO 2 COMUNI con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • + ≤ 0 • ≤ Benchmark <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Coefficien te</th> <th style="width: 30%;">MIN</th> <th style="width: 40%; background-color: yellow;">MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-0,45</td><td style="background-color: yellow;">-0,25</td></tr> <tr><td></td><td>-0,30</td><td style="background-color: yellow;">-0,20</td></tr> <tr><td></td><td>-0,15</td><td style="background-color: yellow;">-0,05</td></tr> <tr><td></td><td>-0,90</td><td style="background-color: yellow;">-0,50</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 1. AGLIE' 2. BAIRO CANAVESE 3. BANCHETTE 4. IVREA 5. PEROSA CANAVESE </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 6. PIVERONE 7. SAMONE 8. San GIORGIO C.SE 9. VISCHE </td> </tr> </table>	Coefficien te	MIN	MAX		-0,45	-0,25		-0,30	-0,20		-0,15	-0,05		-0,90	-0,50	1. AGLIE' 2. BAIRO CANAVESE 3. BANCHETTE 4. IVREA 5. PEROSA CANAVESE	6. PIVERONE 7. SAMONE 8. San GIORGIO C.SE 9. VISCHE
Coefficien te	MIN	MAX																																	
	-0,25	-0,06																																	
	-0,20	-0,03																																	
	-0,05	-0,01																																	
	-0,50	-0,10																																	
1. BARONE 2. BUROLO 3. COLLERETTO GIACOSA 4. MAGLIONE 5. ORIO 6. PALAZZO CANAVESE	7. QUAGLIUZZO 8. SALERANO CANAVESE 9. San MARTINO C.SE 10. TAVAGNASC O																																		
Coefficien te	MIN	MAX																																	
	-0,45	-0,25																																	
	-0,30	-0,20																																	
	-0,15	-0,05																																	
	-0,90	-0,50																																	
1. AGLIE' 2. BAIRO CANAVESE 3. BANCHETTE 4. IVREA 5. PEROSA CANAVESE	6. PIVERONE 7. SAMONE 8. San GIORGIO C.SE 9. VISCHE																																		
<p style="text-align: center;">CASO 3 COMUNI con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • + > 0 • > Benchmark <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Coefficien te</th> <th style="width: 30%; background-color: yellow;">MIN</th> <th style="width: 40%;">MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,45</td><td>-0,30</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,30</td><td>-0,15</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,15</td><td>-0,05</td></tr> <tr><td></td><td style="background-color: yellow;">-0,90</td><td>-0,50</td></tr> </tbody> </table>	Coefficien te	MIN	MAX		-0,45	-0,30		-0,30	-0,15		-0,15	-0,05		-0,90	-0,50	<p style="text-align: center;">CASO 4 COMUNI con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • + ≤ 0 • > Benchmark <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Coefficien te</th> <th style="width: 30%;">MIN</th> <th style="width: 40%; background-color: yellow;">MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-0,25</td><td style="background-color: yellow;">-0,06</td></tr> <tr><td></td><td>-0,20</td><td style="background-color: yellow;">-0,03</td></tr> <tr><td></td><td>-0,05</td><td style="background-color: yellow;">-0,01</td></tr> <tr><td></td><td>-0,50</td><td style="background-color: yellow;">-0,10</td></tr> </tbody> </table>	Coefficien te	MIN	MAX		-0,25	-0,06		-0,20	-0,03		-0,05	-0,01		-0,50	-0,10				
Coefficien te	MIN	MAX																																	
	-0,45	-0,30																																	
	-0,30	-0,15																																	
	-0,15	-0,05																																	
	-0,90	-0,50																																	
Coefficien te	MIN	MAX																																	
	-0,25	-0,06																																	
	-0,20	-0,03																																	
	-0,05	-0,01																																	
	-0,50	-0,10																																	

<ol style="list-style-type: none"> 1. CAREMA 2. MONTALENGHE 3. ROMANO CANAVESE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOLLENGO 2. BORGOMASINO 3. CALUSO 4. MAZZE' 5. PAVONE CANAVESE 6. STRAMBINELLO
---	--

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nelle tabelle sopraesposte e nel PEF allegato alla presente relazione.

Il coefficiente di gradualità assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+\omega)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$.
- $b(1+\omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$

L'Ente scrivente ha deciso di valorizzare i coefficienti di *sharing* b e ω valutando accuratamente sia i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo sia le condizioni contrattuali tra Gestore e Comune.

In linea di principio, ove possibile, si sono scelti i coefficienti più favorevoli per l'utenza, senza alterare gli importi di corrispettivo prestabiliti.

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione, e riassunta complessivamente nella tabella seguente.

Comune	Valore b	Valore ω	Valore $b(1+\omega)$
AGLIE'	0,55	0,35	0,74
BAIRO CANAVESE	0,50	0,30	0,65
BANCHETTE	0,30	0,10	0,33
BARONE	0,60	0,40	0,84
BOLLENGO	0,60	0,40	0,84
BORGOMASINO	0,30	0,10	0,33
BUROLO	0,60	0,40	0,84
CALUSO	0,30	0,10	0,33
CAREMA	0,60	0,40	0,84
COLLERETTO GIACOSA	0,60	0,40	0,84
IVREA	0,60	0,40	0,84
MAGLIONE	0,60	0,40	0,84
MAZZE'	0,45	0,25	0,56
MONTALENGHE	0,60	0,40	0,84
ORIO	0,60	0,40	0,84
PALAZZO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PAVONE CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PEROSA CANAVESE	0,60	0,40	0,84
PIVERONE	0,60	0,40	0,84
QUAGLIUZZO	0,60	0,40	0,84
ROMANO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
SALERANO CANAVESE	0,60	0,40	0,84
SAMONE	0,45	0,20	0,54
San GIORGIO C.SE	0,60	0,40	0,84
San MARTINO C.SE	0,60	0,40	0,84
STRAMBINELLO	0,30	0,10	0,33
TAVAGNASCO	0,60	0,40	0,84
VISCHE	0,60	0,40	0,84

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato le rate atte al recupero della componente a conguaglio 2019 nella misura indicata nel PEF allegato. Tale valore per il conguaglio 2019 è pari ad 1 rata.

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing*

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della Determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

4.7.3 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Come noto gli art. 2.2^{ter} e 2.3^{ter} del MTR prevedono la possibilità per l'ente di valorizzare ulteriori componenti aggiuntive così come previste dalle Deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definite al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- /~~27~~ la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a

seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi

variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

In merito alle componenti di costo fisso, per l'anno 2021 nel totale delle entrate tariffarie possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

- è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2 [oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19]. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per

l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

- la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.

L'ente scrivente non ha valorizzato tale componente.

-

5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021)
Allegato 2	Relazione di Accompagnamento Gestore e relativi allegati (dichiarazione di veridicità)